

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza straordinaria ed in prima convocazione

Seduta pubblica

**OGGETTO:**

**DETERMINAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 -  
2025 COMUNE DI LENOLA (LT)**

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore 18,00 nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

<b>S I N D A C O</b>	<b>PRE</b>	<b>ASS</b>			
MAGNAFICO FERNANDO	SI				
<b>C O N S I G L I E R I</b>	<b>PRE</b>	<b>ASS</b>	<b>C O N S I G L I E R I</b>	<b>PRE</b>	<b>ASS</b>
1. GUGLIETTA ALESSIO	SI		7. MARROCCO SANDRO	SI	
2. VERARDI FRANCESCO	SI		8. NICELLI ROBERTO	SI	
3. TRANI BRUNO	SI		9. ANTOGIOVANNI ANDREA	SI	
4. MARROCCO MARTA	SI		10. GUGLIETTA PASQUALINO	SI	
5. SIMONE MAURO	SI		11. IZZI PAOLA	SI	
6. GUGLIETTA ANGELO	SI		12. PIETROSANTO CARLO	SI	
			Tot.	13	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Assume la Presidenza il Consigliere Angelo Guglietta nella sua qualità di Presidente del Consiglio che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 2 dell'ordine del giorno;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: 1.Bruno Trani 2.Roberto Nicelli 3.Pasqualino Guglietta;

Sono presenti gli Assessori esterni: Severino Marrocco, Giulio Pannozzo;

Illustra l'argomento il Consigliere Roberto Nicelli;

Uditi gli interventi che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Visti inoltre

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
  - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate

- la Deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
- la Deliberazione n. 52/2020/Rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;
- la Deliberazione dell'ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/Rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR-2), nonché le successive modifiche, integrazione e semplificazioni;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che ha adottato gli schemi tipizzati che costituiscono la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio;

Dato atto che

- la citata delibera dell'ARERA363/2021/R/Rif ed i suoi allegati definiscono le nuove modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;
- atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
  - a) **costi operativi di gestione**, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
  - b) **costi d'uso del capitale**; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
  - c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse;

Dato atto che

- la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede, all'art. 7, che sulla base della normativa vigente, il **gestore** predispose il Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
    - atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:
      - sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle determinazioni, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
      - l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 7.5 e 7.6 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
      - fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Dato atto che

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di LENOLA, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni di Ente Territorialmente Competente sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

Visto l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;

Visto

- lo schema di Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, è stato validato dal Revisore dei Conti con nota prot. n. 4760 del 31.05.2022;
- lo schema di Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali da cui risulta un costo complessivo di:

Anno	2022	2023	2024	2025
<b>Componente VARIABILE</b>	421.471	421.078	425.177	425.177
<b>Componente FISSA</b>	80.623	89.050	93.113	101.405
<b>TOTALE</b>	<b>502.095</b>	<b>510.128</b>	<b>518.290</b>	<b>526.583</b>

Richiamate le "... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif ..." nelle quali viene dato atto che "... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di recupero della produttività Xa (ART. 5)...";

Ricordato che il comune di LENOLA, per l'esecuzione delle attività inerenti alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha adottato un modello gestionale che prevede lo svolgimento dei servizi in regime di economia;

Visto il Piano economico finanziario 2022-2025 allegato alla presente, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, **al netto delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della Determinazione n. n. 2/DRIF/2021**, così ripartito:

Anno	2022	2023	2024	2025
<b>Componente VARIABILE</b>	419.669	419.277	423.376	423.376
<b>Componente FISSA</b>	80.623	89.050	93.113	101.405
<b>TOTALE</b>	<b>500.293</b>	<b>508.326</b>	<b>516.488</b>	<b>524.781</b>

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 8 della Delibera n. 363/2021/R/Rif ARERA, "... *Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2...*";

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 del MTR-2 le entrate tariffarie di ciascun anno a = (2022, 2023, 2024, 2025), determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, NON eccedono quelle relative all'anno precedente, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.2 del MTR-2;
- ai sensi dell'art. 4.6 della Deliberazione n. 463/2021/R/Rif "... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla determinazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere del revisore del conto ai sensi dell'art. 239 del TUEL prot. 4759 del 31/05/2022;

con votazione dal seguente esito,

votanti n. 13, favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Andrea Antogiovanni, Pasqualino Guglietta, Carlo Pietrosanto e Paola Izzi) contrari n. 0;

## **DELIBERA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

- 1) determinare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025 (Appendice 1) e la relativa relazione di accompagnamento (Appendice 2) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/Rif/R.;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione dall'esito identico;

## **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Il Revisore Unico

Verbale n. 7 del 31/05/2022	Oggetto: determinazione del piano economico finanziario 2022-2025 e Tariffe
--------------------------------	--

Il sottoscritto, Dott. Antonio Di Giorgio nella sua qualità di Revisore dei Conti, giusta deliberazione del C.C. n. 24 del 17.06.2021

Ricevuta la proposta di delibera di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “determinazione del piano economico finanziario 2022-2025”.

Premesso

- che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha introdotto a partire dall'1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati.

Rilevate

- la Deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 di ARERA, che ha definito i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A), sia poi validato “...dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 57/2020 del 3.03.2020 di ARERA, avente ad oggetto “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio

COMUNE DI LENOLA  
PROVINCIA DI LATINA

procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

- la Deliberazione n. 493/2020 del 24.11.2020 di ARERA, avente ad oggetto “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”;
- la Deliberazione n. 363/2021 del 3.08.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la Deliberazione n. 2/2021 del 4.11.2021 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

Considerato

- che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Lenola, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni di Ente Territorialmente Competente sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- che il comune di LENOLA, per l'esecuzione delle attività inerenti alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha adottato un modello gestionale che prevede lo svolgimento dei servizi in regime di economia.

Visto

- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i.;
- l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021;
- lo schema di Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA363/2021/R/Rif, dal soggetto gestore;
- le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif”;
- il Piano economico finanziario 2022-2025
- la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif di ARERA;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il Parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile;

COMUNE DI LENOLA  
PROVINCIA DI LATINA

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

Verificata

- la necessità di opportune integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone unico che sono state espletate in modo da rendere il regolamento di cui all'oggetto, più puntuale e fruibile alla gestione;

Tutto ciò premesso, considerato, visto e verificato, il Revisore Unico, esaminate le proposte di deliberazione ed i documenti allegati, limitatamente alle proprie competenze, esprime parere favorevole sulle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto.

Lenola lì, 31 maggio 2022

Il Revisore Unico

Dott. Antonio Di Giorgio

Documento firmato digitalmente

DGRNTN67L16C0340  
/7000002000383308  
RzPBN00nW06CBJ81  
dedkBopne/Q=

Firmato digitalmente da  
DGRNTN67L16C0340/7000002000383308RzPBN00nW06CBJ81  
Il 31/05/2022 alle ore 16:51  
ND: e=fl, o=Comune Di Lenola, ou=VISTRA S.P.A. CHE,  
cn=DGRNTN67L16C0340/7000002000383308RzPBN00nW06CBJ81  
SCD: 31/05/2022 alle ore 16:51  
email=STL.DG.DGGRG@comune.lenola.it  
dn: cn=DGRNTN67L16C0340/7000002000383308RzPBN00nW06CBJ81, ou=VISTRA S.P.A. CHE, o=Comune Di Lenola, cn=ANTONIO DI GIORGIO, givenName=ANTONIO  
DN: 20220531 165845 00767

COMUNE DI LENOLA  
PROVINCIA DI LATINA

Il Revisore Unico

COMUNE DI LENOLA		arrivato il
31 MAG. 2022		
N. ....	4760	di Protocollo
Cat. ....	Classe .....	Fasc. ....

VALIDAZIONE AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025

Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

Il sottoscritto, Dott. Antonio Di Giorgio nella sua qualità di Revisore dei Conti, giusta deliberazione del C.C. n. 24 del 17.06.2021,

visto

l'elaborazione definitiva del PEF 2022-2025, con il quale è stato aggregata l'informazione fornita dal gestore del servizio, con le altre informazioni di competenza comunale e dotato della richiesta terzietà rispetto agli estensori dei PEF grezzi, ha provveduto alle connesse e necessarie attività di validazione, ovvero alla verifica:

- a) della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

verificato

Che dai documenti pervenuti dal gestore del servizio integrato dei rifiuti e confrontati con le risultanze contabili allegare e le corrispondenti voci del Bilancio Comunale legate allo svolgimento diretto ed indiretto del servizio, è stato possibile completare correttamente l'operazione di validazione, preventiva e necessaria rispetto alla definitiva determinazione dei prezzi massimi ammissibili per il quadriennio 2022-2025 e propedeutica all'invio all'Autorità per la definitiva approvazione.

considerato

Che la suddetta attività di validazione è stata svolta analizzando i dati trasmessi dai gestori, confrontandoli con le caratteristiche del servizio effettivamente reso.

COMUNE DI LENOLA  
PROVINCIA DI LATINA

Che sono stati verificati, in base alle disposizioni dell'MTR-2 i costi ammessi a riconoscimento tariffario, in base a criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte.

Che i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il quadriennio 2022-2025, per il servizio del ciclo integrato, sono stati determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2020 e seguenti, come risultanti da fonti contabili obbligatorie.

Tutto ciò visto, verificato e considerato, il Revisore Unico, attesta che la validazione ha dato esito positivo al riscontro effettuato della quale, lo scrivente, dà formale riscontro nei capitoli 4 e 5 della Relazione di Accompagnamento al PEF 2022-2025, a cui si rinvia per i dettagli.

Lenola lì, 30/05/2022

Il Revisore Unico

Dott. Antonio Di Giorgio

Documento firmato digitalmente

DGRNTN67L16C034  
O/70000020003833  
08.RzPBN00nW06CB  
J81dedkBopne/Q=

Firmato digitalmente da  
DGRNTN67L16C034/O/70000020003833/RzPBN00nW06CB/J81dedkBopne/Q=  
DN: c=IT, o=Non DkNatura, ou=VISURA S.P.A. C.I.L.  
ca=DGRNTN67L16C034/O/70000020003833/RzPBN00nW06CB/J81dedkBopne/Q=  
cm=S-STUDIO DIGIORGIO, cn=OUTLOOK.IT,  
dnQualifier=20220530160340376,  
serialNumber=DCEVFEST.160340, sn=C1 GIOIOIO,  
givenName=ANTONIO  
DN: 2022 05 30 16 03 40 +0700

Letto e approvato

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

F.to ANGELO GUGLIETTA

**IL SEGRETARIO CAPO**

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 31/05/2022



**IL SEGRETARIO CAPO**

MARIA PIA FIORE

*Maria Pia Fiore*

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune n.reg. 571 dal 7.5 GIU 2022 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 7.5 GIU 2022

**IL SEGRETARIO CAPO**

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 31/05/2022

**IL SEGRETARIO CAPO**

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 31/05/2022

**IL RESPONSABILE**

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 30/05/2022

**IL RESPONSABILE**

F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

**IL RESPONSABILE**